

La situazione agricola nello Stato Pontificio nel XIX secolo

Il Cardinale Barnaba Chiaramonti, già benedettino a Monte Cassino, fu eletto, il 14 marzo 1800, successore di Pio VI nella città di Venezia e come neo eletto papa lasciò la solitaria isola di San Giorgio.

«Egli ebbe in comune con il suo sfortunato predecessore non solo lo stesso nome di Pontefice e la stessa città natale, infatti anche egli era nato a Cesena, ma anche l'amaro destino. Nonostante ciò, Pio VII riuscì a riportare la Santa Sede a Roma, a ristabilire ed assicurare l'organizzazione ecclesiastica in Francia e in Germania. L'inerme successore del Pescatore di Galilea riportò una stabile vittoria sul terrore della rivoluzione e sulla tirannia di un conquistatore del mondo» (1).

La Santa Sede, a causa del Trattato di Tolentino, aveva perso i possedimenti francesi di Avignone, del Contado Venassino e delle Legazioni di Bologna e Ferrara, pertanto il nuovo pontefice riportava la Santa Sede a Roma in un periodo di grave crisi (territoriale, politica e amministrativa) per lo Stato della Chiesa.

La crisi economica dello Stato pontificio, come sosteneva Pio VII, era stata originata dalle passate vicende politiche e militari, ma ciò era vero solo in parte.

Naturalmente le guerre napoleoniche, con la requisizione di carri, uomini e generi alimentari, infersero una ferita mortale all'erario del dominio di San Pietro, ma circa 200 anni di cattiva amministrazione avevano certamente influito negativamente.

La situazione amministrativa e dell'Annona nello Stato della Chiesa, all'inizio dell'Ottocento, ci viene rivelata dal prologo del «Motu Proprio» di Pio VII del 2 settembre 1800 (2).

Il Pontefice, voleva porre all'attenzione di tutti i cittadini e, in particolare, a quella dei «Riproduttori» o agricoltori, la situazione della pubblica Annona e il giustificato timore che le derrate alimentari provenienti dall'estero o dalle altre province dello Stato non sarebbero state sufficienti a coprire il fabbisogno della popolazione della Capitale. Infatti, a causa di alcune disposizioni limitative del commercio, emanate dai precedenti pontefici, i «Riproduttori» erano obbligati a vendere il grano, granturco ed altri prodotti simili alla pubblica Annona ad un prezzo così basso che spesso non copriva le spese di produzione, determinando una drastica riduzione delle terre coltivate a grano nella Campagna romana e in tutto lo Stato pontificio. Pio VII, quindi, per allontanare lo spettro della carestia che sempre incombeva sullo Stato della Chiesa, decise di abolire qualsiasi Chirografo, Breve, Costituzione, Bando e Editto che avessero obbligato gli agricoltori a vendere i loro prodotti alla pubblica Annona, concedendo loro la facoltà di vendere grano e prodotti simili in qualsiasi luogo dello Stato, con ampia facoltà di contrattare il prezzo, purché detti prodotti «... non si trasportino fuori di Stato, su di che vogliamo, che continuino ad essere nel loro pieno vigore le attuali proibizioni...»

Unitamente alla enunciata libertà di commercio e di contrattazione del prezzo delle granaglie, Pio VII stabilì che, per la buona applicazione delle norme del nuovo sistema annonario, venisse nominata una speciale Deputazione, appunto detta «Deputazione Annonaria», con il compito di vigilare sugli affari annonari, dirimere qualsiasi controversia, e stabilire settimanalmente, sulla base delle quantità di granaglie settimanalmente, sulla base delle quantità di granaglie contrattate, i prezzi di detti prodotti.

Il «Motu Proprio», per incoraggiare l'introduzione di granaglie a Roma,

concesse la possibilità di ammassare e conservare gratuitamente «... Grano, Granturco ed altri simili Granaglie tanto ne' pubblici Granari di Termini, come in quelli situati a Ripa Grande...», accordando anche un premio di 6 paoli, per ciascun rubbio di grano, a tutti quelli che avessero condotto grano a Roma fino al 31 dicembre 1800, «... bene inteso però, che la gratificazione stessa debba restituirsi nel caso, che attesa la generale libertà di contrattazione, e di commercio, come sopra da Noi Benignamente accordata, piacesse ai rispettivi Proprietarij di ristrarlo dalle Porte».

Il paragrafo IX del «Motu Proprio» 2 settembre 1800 specifica che, per dare uniformità al nuovo sistema annonario, la libertà di commercio si sarebbe dovuta estendere anche alle rivendite di pane, ma che questa, per un riguardo agli interessi dei consumatori, doveva rimanere soggetta al «Calmiere o tariffa dei prezzi», regolato in base al prezzo del grano.

La Deputazione Annonaria doveva compilare ogni settimana un calmiere con il prezzo del pane aggiornato.

Per bilanciare lo scompenso che così si veniva a creare nel sistema, concedendo agli agricoltori la libertà di contrattare i prezzi e richiedendo ai panificatori invece il rispetto dei prezzi stabiliti dal Calmiere, vennero a questi ultimi erogati dei premi in ragione di tre scudi e mezzo per ogni settecotrenta libbre di pane misto, cioè metà grano e metà formentone, e due scudi e mezzo per ogni settecotrenta libbre di pane ordinario, conosciuto con il nome di pane a peso, cioè confezionato con grano, formentone, farina di patate, ecc.

I panificatori potevano richiedere queste agevolazioni loro concesse solo se il prezzo del grano fosse arrivato a 14 scudi per rubbio, dietro presentazione di prove, le quali potessero attestare la quantità di pane fabbricato e venduto. Inoltre, perché le agevolazioni concesse ai panificatori

1) PASTOR L. - Storia dei Papi, pag. 678

2) MOTU PROPRIO 2 settembre 1800 in «Raccolta delle Leggi, Statuti ed Editti dello Stato Pontificio», presso Biblioteca degli Ardeni di Viterbo.

non andassero a ripercuotersi sul dissestato erario dello Stato, il nuovo Pontefice decise che la «Classe de' Ricchi» dovesse sostenere le nuove spese.

Di conseguenza la tariffa daziale del grano che doveva essere utilizzato per la produzione di «Pane di Lusso», cioè pane di solo grano, fu fissata a tre scudi per ogni rubbio di grano. Inoltre i panificatori furono obbligati a tenere una scorta di grano sufficiente almeno per due mesi, e venne anche stabilito che tutti i forni in generale e in particolare quelli detti «bajocanti» (3) dovevano essere sempre forniti di pane «inferiore» o pane a peso, adatto per la classe piú povera della città.

Perché i panificatori, organizzati in Corporazione, non ponessero ostacoli all'applicazione delle nuove disposizioni annonarie, il paragrafo XVI dispose lo scioglimento della Corporazione dei panificatori, che doveva essere considerata come mai esistita. Ai funzionari della disciolta Corporazione si vietava di riscuotere tasse o emolumenti, di riunirsi e compiere qualsiasi atto che potesse avere qualche attinenza con le loro passate funzioni. Lo stesso paragrafo comminava pene severe a chiunque si fosse opposto alle decisioni pontificie.

I fornai, che non avessero esposto al pubblico il Calmiere o avessero panificato senza rispettare le quantità di grano stabilite per ogni qualità di pane, andavano soggetti ad una multa di trenta scudi, che doveva essere raddoppiata in caso di recidività.

Le multe dovevano essere suddivise in due parti uguali: la prima poteva essere riscossa dalla persona che aveva presentato denuncia contro il panificatore reo; la seconda doveva essere utilizzata per acquistare pane da distribuire ai poveri della parrocchia di appartenenza del fornaio multato.

Con il «Motu Proprio» del 2 settembre 1800, Pio VII intendeva iniziare la riforma della pubblica amministrazione, che per molti anni non era stata curata, dato che i pontefici si erano occupati solo di politica.

I provvedimenti adottati con il «Motu Proprio» produssero subito benefici effetti; infatti, mentre nelle altre province dello Stato della Chiesa

e negli altri stati d'Italia si era verificata una carenza di grano, a Roma questo non mancò mai e fu sempre venduto ad un prezzo inferiore a quello praticato nei mercati di tutta Italia.

Pio VII, quindi, visti i risultati prodotti dalle nuove leggi Annonarie, ordinò di estendere, con l'Editto del 9 aprile 1801 (4), a tutte le province dello Stato le norme sul libero commercio del grano e delle granaglie.

Nell'editto del 9 aprile 1801, il Pontefice riconobbe che la carestia era spesso stata originata da quelle leggi che, alcune volte troppo vincolanti, erano state promulgate proprio per prevenirla, e ribadì che erano proprio quelle leggi a spingere gli agricoltori, nonostante le forti multe e le proibizioni, a esportare le granaglie e a ricercare nei mercati esteri quei compensi che non potevano ottenere nei mercati interni.

I risultati confermarono i provvedimenti, perché, pur essendo vicini al periodo del raccolto, quindi con le riserve di grano quasi esaurite, vi fu una grande affluenza di granaglie a Roma.

Pio VII, però, nel dubbio che la libertà di commercio avrebbe potuto indurre qualcuno a considerare abolite tutte le proibizioni contro l'esportazione illegale dei generi alimentari, volle rendere pubblico il regolamento che ribadiva le proibizioni precedenti e ne riaffermava la validità. Inoltre si stabilì che il limite massimo per la libera circolazione delle granaglie fosse di due miglia da qualsiasi confine e che tutte le derrate alimentari che si fossero trovate nel raggio delle dette due miglia dal confine sia di terra che di mare senza la regolare bolletta della dogana fossero considerate come esportate illegalmente e di conseguenza i proprietari o i conduttori fossero soggetti alle pene comminate per tale reato, facendosi eccezione solo per gli abitanti situati nel circondario delle due miglia dal confine.

I cittadini che risiedevano all'interno delle due miglia potevano portare alle loro case dall'interno dello stato le quantità di grano e granaglie loro occorrenti, però la quantità non doveva superare il fabbisogno di ogni singola famiglia.

Con il Motu Proprio del 4 novembre 1801 si stabilirono anche le pene da applicare contro i proprietari o i conduttori che avessero tentato di esportare illegalmente le granaglie (5).

«In tutti li casi di fraudolenti estrazioni di Grani, Granturchi, Farine, Legumi, e ogni altra sorta di Granaglie, e di Biade, come pure di Bestiami, Carni Salate, Olio, Formaggi, e qualunque altro genere di Grascia, oltre alla perdita del Genere, non meno dei Carri, Attiragli, Bestie, Barche, su le quali si trasportassero, e sebbene non fossero queste proprietà dei Fraudanti, verranno li contravventori per ciascuna volta assoggettati ad una forte multa ad arbitrio, ma non minore di scudi trecento, e saranno irremissibilmente, e senza speranza di grazia, condannati per la prima contravvenzione alla Galera per Dieci anni ed in caso di recidività alla Galera perpetua».

Per evitare che gli esportatori illegali, con qualche scusa, potessero sottrarsi alla giusta pena, il Pontefice stabilì che i proprietari di granaglie dovessero rispondere di tutti i compratori, fattori o famigli che avessero tentato l'esportazione illegale. Però, se i proprietari dei generi annonari dovevano rispondere degli eventuali acquirenti, fattori, famigli o di altri che avessero portato o tentato di portare illegalmente granaglie fuori dello Stato, anche i complici, come mulattieri, marinai, vetturini ecc., erano soggetti alla pena di dieci anni di galera per la prima volta e, se recidivi, alla galera perpetua.

Le stesse pene erano comminate agli Ispettori di Dogana, soldati del corpo di frontiera che avessero cooperato o favorito l'esportazione illegale.

La seconda parte del «Motu Proprio» del 4 Novembre conteneva un regolamento che doveva essere applicato nel caso di una produzione superiore al fabbisogno della popolazione dello Stato della Chiesa. In questo caso gli agricoltori avrebbero potuto vendere all'estero la quantità di grano eccedente, per eliminare il pericolo che, a causa della abbondanza e dei prezzi bassi, i contadini potessero abbandonare la coltivazione delle granaglie o giungere a lasciare le campagne

3) Forni che potevano vendere il pane al minuto.

4) MOTU PROPRIO 9 aprile 1801 in «Raccolta delle Leggi, Statuti ed Editti dello Stato Pontificio», presso Biblioteca degli Ardenti di Viterbo.

5) MOTU PROPRIO 4 novembre 1801 in «Bullarium Romanum», tomo XI, presso Biblioteca degli Ardenti di Viterbo.

e quindi passare dall'abbondanza alla carestia. Anche il sistema annonario in vigore prima che venissero promulgate queste disposizioni prevedeva che gli agricoltori, in caso di produzione eccedente il fabbisogno interno dello Stato Pontificio, potessero vendere all'estero granaglie con il sistema delle Assegne e delle Tratte (6), ma il permesso di esportazione veniva concesso solo per grandi quantità di prodotto, così i piccoli «riproduttori» erano costretti a vendere le granaglie agli speculatori, i quali, riuscendo ad ammassare grandi quantità di derrate alimentari con pochi scudi, potevano ottenere il documento o «tratta» di esportazione. Inoltre l'Annona concedeva il permesso di vendere granaglie all'estero solo quando il numero delle Assegne era talmente alto da far ritenere che ci fosse una situazione di abbondanza.

Il sistema delle Assegne, come si può ben comprendere, faceva perdere tempo prezioso e le granaglie esportate giungevano in ritardo nei mercati esteri, cioè quando la grande affluenza di prodotti degli altri stati aveva fatto ribassare i prezzi.

La nuova legislazione annonaria rendeva più semplici le procedure necessarie per ottenere il documento di esportazione, in quanto venivano abolite le Assegne e l'abbondanza o meno veniva rilevata dall'aumento o ribasso del prezzo all'interno dello Stato, e stabiliva attraverso quali luoghi, di terra e di mare, era permessa l'esportazione.

Via mare: Ripagrande, Civitavecchia, Terracina, Fano, Ancona e il porto di Fermo; via terra: Ceprano, Rieti, Ascoli, Acquapendente, Perugia e Città di Castello.

I prezzi dei prodotti agricoli esportati via mare e il loro relativo dazio dovevano essere desunti dai mercati interni dello Stato, cioè per il territorio confinante con il Mediterraneo dai mercati di Frosinone, Roma e Spoleto, e per quello confinante con l'Adriatico dai mercati di Urbino, Macerata e Fermo; per i generi frumentari esportati via terra i prezzi dovevano essere stabiliti dalla Deputazione Annonaria di Roma.

Pio VII, sempre animato dal desiderio di migliorare l'agricoltura e le

condizioni di vita del contadino dello Stato Pontificio, concesse, per invogliare i «Riproduttori» a stabilirsi all'interno dello Stato, ai sudditi e agli stranieri, «purché non inquisiti o soggetti a pregiudizj», gli stessi diritti degli abitanti naturali del luogo e dispose che tutte le doti che ogni anno sollevavano distribuirsi, purché queste non fossero destinate ad uno specifico ceto, dovessero essere assegnate alle figlie degli agricoltori.

Inoltre il Pontefice pubblicò una serie di provvedimenti contro i Danni Dati (7), distinguendoli in Danni Dati Studiosi e Causali, e contro i furti e le rapine.

I rei di Danno Dato Studioso, effettuati con l'intenzione di recare danno, confermando la risoluzione presa da Clemente XIV, dovevano essere giudicati dalla Corte Criminale e, se colpevoli, obbligati al risarcimento. Nel caso che i colpevoli non avessero i mezzi per pagare, dovevano essere puniti con il carcere e con altre pene corporali, prestandosi attenzione all'età, al sesso e alla entità del reato commesso.

I Danni Dati Causali, cioè quelli che derivavano dagli animali o dalla incuria dei loro custodi, in attesa di una nuova legislazione, in quanto era stata abolita quella precedente perché prevedeva pene troppo miti, vennero regolati con le stesse disposizioni dei Danni Dati Studiosi.

L'agricoltura, più che per i Danni Dati, languiva per le rapine e i furti, i quali avevano influito molto sul fenomeno dello spopolamento delle campagne. Per porre un freno alla dilagante piaga dell'abigeato e dei furti di granaglie venne concesso a tutti i cittadini il potere di trarre in arresto i colpevoli.

Per incoraggiare l'arresto dei colpevoli di simili crimini contro la proprietà vennero concessi dei premi: scudi quattro per ogni persona arrestata e condannata all'esilio; scudi otto per la condanna alla galera; scudi venti per la condanna capitale.

La nuova legislazione concesse anche l'erogazione di anticipazioni in denaro con il minor interesse possibile agli agricoltori. Per assicurare i finanziatori circa la sorte del loro denaro, Pio VII volle che fossero istituiti l'Uf-

ficio di Conservazione delle Ipoteche e l'Ufficio del Registro, in modo che ogni contratto commerciale fosse registrato e conservato, stabilendo che il nuovo Ufficio di Conservazione delle Ipoteche dei Terreni cominciasse a funzionare il primo gennaio 1802.

Il Pontefice, desiderando che venisse applicata la norma della coltivazione obbligatoria delle campagne e che la coltivazione prevasse sul pascolo, riportò in vigore tutte le prescrizioni emanate a questo scopo: non tralasciò di aggiungere altre pene contro quei proprietari terrieri che non avessero atteso alle leggi precedenti e, nella certezza che tanti territori adatti alla coltivazione erano abbandonati, tanto nella campagna romana e pontina che nei territori di Montalto, Corneto, Toscanella e nello Stato di Castro, ordinò che ai proprietari di terreni incolti fosse imposto un nuovo tributo.

Le terre incolte dovevano essere gravate, oltre che della Dativa Reale, da una soprattassa annua di quattro paoli per rubbio (8). Inoltre chiunque avesse lavorato terre, sottraendole al pascolo, doveva ricevere un premio di otto paoli per rubbio (9), purché, entro il mese di aprile, avesse presentato i documenti per la richiesta del premio con la misura della superficie seminata a grano, granturco, ecc.

Il successore di S. Pietro, comprendendo che tutti i provvedimenti adottati in precedenza non sarebbero stati sufficienti a risollevare le condizioni dell'agricoltura, decise con il «Motu Proprio» del 15 settembre 1802 (10) di intraprendere la bonifica delle campagne e la riduzione del latifondo nello Stato della Chiesa.

Il «Motu Proprio» ci rivela che Pio VII era un sovrano estremamente sensibile e a contatto con la realtà, in quanto riuscì a comprendere che non si sarebbero mai potuti conseguire miglioramenti nell'attività agricola, se gli agricoltori non fossero tornati nelle campagne spopolate e non vi avessero avuto stabile dimora; riconosceva di aver un poco peccato di ingenuità nello sperare che si potesse ottenere

8) 1 paolo = 537 lire

4 paoli = 2.168 lire

9) 1 paolo = 537 lire

8 paoli = 4.296 lire

10) MOTU PROPRIO 15 settembre 1802 in «Bullarium Romanum», tomo XIII, presso Archivio di Stato di Viterbo

6) Le assegne erano costituite dalla quantità di granaglie prodotte. Le tratte erano i certificati di esportazione.

7) Si chiamavano Danni Dati quei danni effettuati ai raccolti dagli animali lasciati a pascolare senza custodia o dagli uomini.

il ripopolamento delle campagne solo con la concessione di premi.

Egli era conscio anche dei numerosi problemi che dovevano essere superati per giungere alla formazione di una nuova popolazione agricola e delle difficoltà che si sarebbero presentate quando gli agricoltori avessero preso fissa dimora in quei luoghi dove imperava il latifondo, ma trovava conforto nell'idea che i latifondi potevano essere frazionati e distribuiti ai lavoratori della terra.

Per la realizzazione pratica del progetto di ripopolamento delle campagne e della riduzione del latifondo occorre naturalmente del tempo; inoltre era utile che non venissero emanate leggi troppo severe, perché i grandi proprietari terrieri, sentendosi lesi nel diritto di proprietà, avrebbero potuto opporre una vigorosa resistenza.

Pertanto Pio VII, convinto che l'applicazione della soprattassa annua di quattro paoli per rubbio (in seguito aumentata a paoli cinque) da far gravare sui terreni incolti non avrebbe prodotto in breve tempo nessun miglioramento, «... Siamo anzi persuasi, che esso (come accade di tutte le imprese grandi, e che tendano a svellere inconvenienti radicati da molti secoli) non si possa ottenere, che a gradi, e col'opera dei tempi ...», decise che fosse applicata solo a quelle terre «... che sono situate in vicinanza del luoghi, che già si trovano messi a coltura, e popolati, estendendosi in seguito anche sopra gli altri. E in fatti se vi è strada da ritornare a introdurre la popolazione, e l'agricoltura nelle circosvicine trascurate campagne, altra certamente non può essere che questa, cioè, di principiare da quei terreni, che si trovano uniti ai luoghi, che già sono popolati e ridotti ad una lodevole coltura, progredendo per così dire per addizione ai limitrofi terreni abbandonati ed incolti».

Sarebbe stato molto difficile, infatti, obbligando gli agricoltori ad abitare in mezzo a campagne deserte e incolte, formare una nuova popolazione agricola. Inoltre ciò poteva eliminare anche il pericolo della malaria, perché i contadini non erano costretti a vivere in luoghi che da molti anni non venivano lavorati, potendo fare ritorno prima di notte alle loro case.

Questo accorgimento, secondo l'intenzione del Pontefice, doveva essere applicato fino a quando le colture, la nuova vegetazione e la frequenza

dei fuochi non avessero purificato l'aria, permettendo così lo stanziamento umano.

La popolazione, operando in questo modo, poteva andare a stabilirsi prima nei latifondi più vicini alla Capitale e in seguito in quelli più lontani. «... Questa progressione è analoga a quella, con cui le campagne stesse si sono andate spopolando, giacché è certo, che esse non perdettero tutto ad un tempo i loro Abitatori, ma bensì a poco a poco a misura, che le invasioni dei Barbari, le guerre intestine, e altre cagioni fecero, che l'Agricoltura non potesse esercitarsi con sicurezza, e che la tranquillità venisse bandita dalle Campagne: E perciò come l'abbandono della Coltura è venuto dall'essersi li Coltivatori ritirati nei luoghi abitati, e sopra tutto nei luoghi montuosi: e così non potrà restituirvisi se non con moto retrogrado, e non partano gli uomini dai luoghi abitati per ritornare a popolare le Campagne». Il Pontefice decise, pertanto, che la soprattassa di quattro paoli dovesse entrare in vigore all'inizio del 1804: tale intervallo di tempo doveva servire ai grandi latifondisti per preparare le terre alla semina o per procedere al frazionamento, mediante enfiteusi o con la costituzione di colonie, della superficie agricola posseduta, in modo da non andare soggetti alla soprattassa citata. Con il «Motu Proprio» del 15 settembre 1802 si stabiliva che dal 1 gennaio 1804 i latifondi fossero soggetti alle nuove disposizioni. Tutti i terreni, in qualunque modo coltivabili, situati nelle vicinanze della Capitale e compresi nel raggio di un miglio, da computarsi dall'ultimo terreno coltivato, vignato o alberato, dovevano pagare la soprattassa, che sarebbe venuta a cessare solo quando i terreni fossero stati coltivati.

La stessa disposizione doveva essere applicata nella Sabina, nella campagna pontina, nel patrimonio degli Stati di Castro, Ronciglione e Orvieto, e in ogni altra località dove esistevano terre incolte.

«... Affinché poi niuno pretenda di esentarsi dalla predetta nuova Tassa di Migliorazione, col pretesto di non sapere che li terreni da lui posseduti fossero compresi nel Circondario del Miglio soggetto alla Tassa stessa, la Deputazione Annonaria immediatamente dopo la pubblicazione della presente Nostra Cedola di Motu Proprio, col

mezzo di abili Periti farà determinare... questi Circondari Miliarj...»

«Parimenti affinché niuno prenda mai esentarsi dalla stessa nuova Tassa di Migliorazione, col pretesto che li terreni da lui posseduti non siano di loro natura coltivabili, si dichiara che sarà a carico dei rispettivi Proprietari di provare strettamente innanzi la Deputazione Annonaria, che tali terreni siano assolutamente incoltivabili».

Inoltre, per eliminare qualsiasi altro equivoco, si dichiarò che la suddetta tassa di «Miglioramento», in ragione di cinque paoli per rubbio, non doveva essere applicata a quei possedimenti che avevano una porzione di terreno sodo o prativo, purché questa porzione non avesse superato l'ottava parte della proprietà.

Il pagamento della tassa doveva essere effettuato nel mese di settembre di ogni anno. Contro i morosi, sia ecclesiastici sia laici, la Deputazione Annonaria poteva applicare la «Manu Regia More Camerali», cioè poteva procedere coattivamente contro i morosi.

Mentre da una parte si cercava di spingere, con la citata tassa di «Miglioramento», i grandi proprietari terrieri a coltivare i propri possedimenti o a darli in affitto a famiglie di contadini, dall'altra, accordando congrui premi, si cercava di invertire il processo che aveva prodotto lo spopolamento delle campagne. Ad un primo premio di paoli cinque, erogato una sola volta, per ogni rubbio di terra coltivata, venivano aggiunti un incentivo di sedici paoli, il quale doveva essere erogato in modo continuativo per sei anni, aiuti per la costruzione di case coloniche e altri premi per la messa a dimora di alberi fruttiferi.

I contratti di affitto, stipulati prima della pubblicazione del «Motu Proprio» del 15 settembre 1802, dovevano essere considerati nulli nel caso che fossero di impedimento alla rinascita agricola delle campagne.

I beni dei fedecommissi, delle primogeniture e simili (11) furono svincolati, e i proprietari furono autorizzati a suddividere i possedimenti tramite enfiteusi o affitti semplici.

Anche i monasteri, conventi e qualsiasi altra istituzione ecclesiastica fu-

11) FEDECOMMISSA: incarico ad una persona di trasmettere tutta l'eredità o parte di essa ad un'altra persona.

Primogenitura: insieme di privilegi e diritti spettanti alla persona primogenita.

rono autorizzati a concedere in enfiteusi, canoni o livelli, sia a terza generazione sia a tempo determinato, mai superiore ad un secolo, tutti i terreni soggetti alla nuova tassa. Però i luoghi pii potevano chiedere, nel caso intendessero eseguire per proprio conto i lavori di estensione della superficie coltivata, previa autorizzazione dei Cardinali Prefetti delle varie Congregazioni, l'accensione di mutui.

Il «Motu Proprio» regolava anche i rapporti fra il concedente, proprietario del fondo, e l'enfiteuta (12). Su tutti i terreni, qualora fosse stato eseguito il lavoro di miglioria della coltura, doveva cessare di fatto la servitù di pascolo, la quale però doveva essere compensata. Inoltre fu disposto un censimento di tutte le sorgenti sparse nella Campagna romana, e fu prescritto che la Deputazione Annonaria dovesse vigilare, dopo la suddivisione dei terreni e dopo l'avvenuto insediamento della popolazione contadina, in modo che nessuno potesse impedire l'uso delle acque sorgive.


Le disposizioni papali prevedevano anche la messa a dimora di alberi, sia per rendere salubre l'aria sia per migliorare i terreni. Furono stabiliti premi per la piantagione degli olivi, degli olmi, dei pioppi, delle querce. A questo scopo furono date precise disposizioni perché fossero formati i vivaia di ciascuna delle suddette specie di piante, in modo da poterle distribuire gratis agli agricoltori per migliorare i fondi.

Pio VII, ritenendo urgente prosciugare le paludi per eliminare il pericolo della malaria e comprendendo che questo lavoro avrebbe richiesto grandi quantità di denaro, stabilì che la Camera Apostolica (13) dovesse concorrere alla spesa. Nello stesso «Motu Proprio» furono stabiliti premi in denaro per la costruzione di case coloniche, e la Deputazione Annonaria doveva scegliere i luoghi più idonei per fondare nuovi centri agricoli.

12) ENFITEUSI (termine che deriva dal greco emphyteo = piantatore): diritto che attribuisce all'enfiteuta gli stessi diritti e poteri che avrebbe il proprietario sui prodotti del fondo. Sull'enfiteuta grava, però, l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un «canone» annuo in denaro o in natura.


13) CAMERA APOSTOLICA: organo a cui faceva capo l'amministrazione del demanio e del fisco dello Stato pontificio e, in generale, di tutto il «temporale».

EDITTO
 SULLA ESTENSIONE A TUTTE LE PROVINCE
 DELLO STATO ECCLESIASTICO
 DEL LIBERO COMMERCIO DEI GRANI ED ULTRA QUALSIVOGLIA
 SPECIE DI GRANAGLIE E DI MADA
 Già introdotto a ROMA, suo Agro, e Provin-
 cie Suburbane colla Cedola di Moto Proprio
 dell' 2. Settembre 1800.
ROMUALDO BRASCHI
ONESI
 Di S. Maria del Maretti Dottore Civile, e della S.R.C.
 Controlegge.



Macerata. Presso gli Eredi Pannelli

MOTO PROPRIO
 DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
P A P A
P I O V I I.
 In cui si prescrive un nuovo Sistema Annonario
 e di libero Commercio in materia di Grani.
E S I B I T O
 Negl' atti del Nostro Segretario di Camera
 li 3. Settembre 1800.



ROMA ED IN MACERATA
 Presso gli Eredi Pannelli Stampatori del Governo 1800.

La deputazione Annonaria doveva anche prendere misure opportune per fornire l'assistenza sanitaria necessaria ai coloni insediatisi nei territori non coltivati e inoltre, per ogni centro agricolo, doveva nominare un medico, il quale doveva avere la residenza stabile nel centro agricolo medesimo.

Il Pontefice volle anche che i coloni, qualora ne avessero fatto richiesta, potessero ottenere dell'Archiospedale di S. Spirito un trovatello o un orfano per ciascuna famiglia, allo scopo di educarli e istruirli nell'arte agraria, per poi conseguirne aiuto nei lavori dei campi. Tale provvedimento mirava ad ottenere un duplice scopo: formare giovani leve nell'attività agricola e quindi a ricostruire quella popolazione di agricoltori che non esisteva più; dare una famiglia a quei ragazzi che per varie cause ne erano rimasti privi, con benefici effetti anche nel campo del sociale.

Per la tassa di miglioramento il Pontefice decretò che fosse tenuto un conto separato da qualsiasi altra gestione finanziaria, e che la Deputazione Annonaria preposta alla gestione di detta tassa presentasse due volte all'anno una relazione circa le somme riscosse, quelle da riscuotere e le erogazioni fatte. Questa relazione doveva essere presentata al Tribunale della Camera Apostolica, in modo che il Pontefice potesse essere sicuro che il denaro fosse stato utilizzato nel modo da lui voluto.

I documenti che abbiamo analizzato pongono in evidenza il vero stato della campagna romana al principio del XIX secolo, e delineano chiaramente come l'abbandono delle campagne si dovesse imputare alla mancanza della popolazione contadina, venuta ad assottigliarsi a causa dell'aumento di furti, rapine e omicidi, ma non si può negare che allo spopolamento delle campagne aveva anche contribuito l'accumulo di territori nelle mani di poche persone, con il solo scopo di creare estesi latifondi.

Un successivo «Motu Proprio» di Pio VII, pubblicato il 24 marzo 1804, confermava i motivi che avevano spinto il papa a pubblicare la precedente disposizione del 15 settembre 1802, con lo scopo di ottenere una divisione dei latifondi e quindi un maggior sfruttamento dei campi. Purtroppo la situazione politico-militare che seguì non permise l'attuazione pratica della disposizione papale. Anche dopo il ritorno in Roma del pontefice Pio VII, in seguito alla restaurazione del Governo Pontificio, la situazione agricola della campagna romana non migliorò, perché né la sopratassa di «Migliorazione» né i premi promessi agli agricoltori, che avessero mostrato laboriosità nel coltivare le campagne, risollevarono le sorti dell'agricoltura nello Stato Pontificio.

Augusto Goletti